



**FORNITURA E POSA IN OPERA IMPIANTO DI FILTRAZIONE A CARBONI
ATTIVI PER IL POZZO "GEMERELLO" IN COMUNE DI CAVOUR –
C.I.G. 7171457986.....**

OGGETTO DELL'ELABORATO

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

CODICE GENERALE ELABORATO

CODICE OPERA	LOTTO	SETTORE	LIVELLO PROGETTO	AREA PROGETTAZIONE	TIPO DOCUMENTO	N° ELABORATO	VERSIONE
ND		A		I			1

IDENTIFICAZIONE FILE:

VERSIONE	DATA	OGGETTO
1	LUGLIO 2017	Prima emissione

DATI PROGETTISTI

TIMBRI - FIRME

 L'INNOVAZIONE È IL NOSTRO TERRITORIO IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO Esercizio Impianti Acquedotto Geom. Domenico LISI	ACEA Pinerolese Industriale S.p.A. PINEROLO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO RESP. ESERCIZIO IMPIANTI ACQUEDOTTO Domenico LISI ACEA Pinerolese Industriale S.p.A.
IL PROGETTISTA:	Geom. Domenico LISI	PINEROLO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO RESP. ESERCIZIO IMPIANTI ACQUEDOTTO Domenico LISI

INDICE

1. Oggetto dell'appalto	3
2. Importo dell'appalto	3
3. Offerta - Importo contrattuale	3
4. Tipologia del contratto	4
5. Aggiudicazione dell'appalto	4
6. Corrispondenza e qualità della fornitura	6
7. Prove sulla fornitura	6
8. Garanzie	7
9. Tempistiche di esecuzione	8
10. Inizio del rapporto	8
11. Pagamento	8
12. Tracciabilità dei pagamenti	9
13. Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC)	9
14. Cauzione provvisoria	10
15. Deposito cauzionale (cauzione definitiva)	10
16. Riduzione delle garanzie	11
17. Assicurazioni	11
18. Subappalto	13
19. Disposizioni sulla sicurezza	14
20. Penali per ritardi e inadempimenti	16
21. Controllo delle forniture (Direttore dell'esecuzione del contratto / D.L.)	17
22. Responsabile operativo dell'appalto per l'impresa	17
23. Riserve	18
24. Controversie	18
25. Cessione del contratto e dei crediti	19
26. Facoltà di scorporo delle prestazioni e quinto d'obbligo	19
27. Recesso	20
28. Risoluzione del contratto	20
29. Fallimento dell'appaltatore	21
30. Stipula del contratto	21
31. Codice etico	21
32. Documenti che fanno parte del contratto	21

1. Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto la fornitura e posa in opera di **un impianto di filtrazione a carboni attivi presso il pozzo Gemerello in comune di Cavour**.

In particolare il nuovo impianto di filtrazione dovrà essere installato sulla condotta in uscita dal pozzo, in apposito locale prefabbricato ubicato nell'area di pertinenza del pozzo, in sostituzione dell'impianto esistente previa accurata rimozione e smaltimento del medesimo.

L'impianto di filtrazione dovrà essere consegnato "chiavi in mano" ed essere conforme alle caratteristiche precisate nella **Specifica Tecnica allegata**, alla quale si rimanda per ogni dettaglio sulle prestazioni da svolgersi.

Sono compresi nel contratto tutte le prestazioni e le provviste necessarie, oltre ai trasporti, smaltimenti, mezzi d'opera ed eventuali oneri annessi e connessi, per dare la fornitura debitamente compiuta a perfetta regola d'arte nello scrupoloso rispetto di tutte le normative applicabili e di tutte le condizioni e prescrizioni stabilite dal presente capitolato e dalla Specifica Tecnica, secondo le migliori tecniche e qualità applicabili.

2. Importo dell'appalto

L'ammontare previsto dell'appalto corrisponde a **complessivi € 56.200,00, di cui € 54.200,00 per la fornitura in opera**, comprensivo di tutti gli oneri per lo svolgimento delle prestazioni nelle condizioni indicate nel presente contratto e nei suoi allegati e **€ 2.000,00 per oneri relativi alla sicurezza** non soggetti a ribasso.

Il suddetto importo è comprensivo di ogni onere per la fornitura e posa in opera dell'impianto di filtrazione e di tutte le relative prestazioni, nel pieno rispetto delle condizioni stabilite nel presente Capitolato e nella Specifica Tecnica, perfettamente funzionante e idoneo all'uso, senza difetti alcuno e completo di ogni accessorio necessario.

3. Offerta - Importo contrattuale

L'offerta dei partecipanti all'appalto dovrà essere formulata mediante la compilazione della "SCHEDA DICHIARAZIONE OFFERTA" allegata ai documenti di gara.

Oltre all'offerta economica suddetta, ai fini delle opportune valutazioni e verifiche, il concorrente dovrà produrre la seguente documentazione tecnica:

- a. **Presentazione di scheda tecnica del sistema offerto** con l'indicazione di tutti i dati richiesti nella Specifica Tecnica;
- b. Presentazione dell'elenco delle principali forniture relative ad avvenute installazioni di impianti come quello oggetto del presente appalto, con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati delle forniture stesse alla concorrenza negli ultimi tre anni (dal 01/07/2014 al 01/07/2017) di un importo complessivo non inferiore a € 56.200;
- c. almeno una idonea referenza bancaria rilasciata da istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, attestante la correttezza e la puntualità nell'adempimento degli impegni assunti dall'operatore economico con l'istituto o intermediario, l'assenza di situazioni passive e la capacità economica e finanziaria

dell'Operatore economico sotto i profili della solidità economica, patrimoniale, finanziaria e della solvibilità in relazione agli impegni scaturenti dal presente invito;

- d. Dichiarazione inerente le garanzie dell'impianto fornito e la tipologia di contratto manutentivo disponibile direttamente dal produttore;
- e. Altri eventuali elaborati ritenuti dal concorrente opportuni e/o necessari per meglio illustrare la propria offerta, in particolare le caratteristiche funzionali, la qualità dei materiali, l'assistenza post vendita.

L'offerta dovrà, inoltre, essere corredata dei seguenti documenti:

- dichiarazione sostitutiva del certificato d'iscrizione alla CCIAA;
- autocertificazione antimafia;
- dichiarazione art. 80 D.Lgs 50/2016.

4. Tipologia del contratto

Il contratto è stipulato **"a corpo"** ai sensi dell'articolo 3, lett. dddd) del Codice dei contratti, nonché degli articoli 43, comma 6 e art. 184 del Regolamento generale.

L'importo del contratto, come determinato in sede d'aggiudicazione, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità.

Il prezzo convenuto non può essere modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità della prestazione, per cui le valutazioni estimative, poste a base di gara ai soli fini di agevolare lo studio dell'intervento, non hanno valore negoziale.

La partecipazione dell'Impresa alla gara presuppone l'implicita conoscenza da parte della stessa di tutte le circostanze di fatto e di luogo e delle condizioni contrattuali che possono influire sull'esecuzione e sul costo delle prestazioni, per cui l'Impresa non potrà in seguito sollevare alcuna eccezione per le difficoltà che dovessero insorgere durante l'esecuzione e per i conseguenti oneri sostenuti.

L'importo contrattuale corrisponderà all'importo della fornitura come risultante dall'offerta presentata dall'aggiudicatario in sede di gara.

5. Aggiudicazione dell'appalto

L'aggiudicazione dell'appalto è prevista con il criterio del **prezzo più basso** determinato ai sensi dell'art. 95 comma 4, lettera b) del D.Lgs 50/2016 a favore del concorrente che presenterà la miglior offerta economica.

Per il perfezionamento efficace dell'aggiudicazione, l'aggiudicatario dovrà produrre, entro i termini che gli saranno comunicati, di norma non superiori a 15 gg, i seguenti documenti:

- a) Nome, cognome, luogo di nascita e di residenza del rappresentante della ditta, designato ad impegnare legalmente la Società (se procuratore dovrà essere munito di apposita procura);
- b) Copia del Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura – Ufficio Registro Imprese – in originale o copia fotostatica nelle forme di legge (copia fotostatica semplice firmata dall'interessato con allegato il documento di

identità del sottoscrittore), con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto, di data non anteriore a sei mesi dalla data d'aggiudicazione, completo delle indicazioni relative all'assenza di situazioni fallimentari ed altri procedimenti assimilati;

- c) L'elenco nominativo dei dipendenti che interverranno sul luogo di installazione della fornitura oggetto dell'appalto;
- d) Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 comma 1 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., da costituirsi in conformità alla scheda tecnica 1.2 allegata al D.M. n. 123/2004, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile. Tale garanzia dovrà decorrere dalla data d'inizio della fornitura e avere validità per tutta la durata dell'appalto;
- e) Se l'operatore economico è costituito in forma societaria diversa da società di persone e cioè se costituita nella forma di S.p.A., S.A.p.A., S.r.l., S.coop.p.A., Società consortile per azioni o a responsabilità limitata: dichiarazione circa la propria composizione societaria, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni "con diritto di voto" sulla base delle risultanze del libro soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto, ai sensi dell'art. 1 del D.P.C.M. 187/1991, attuativo dell'art. 17, terzo comma, della legge 55/1990;
- f) Comunicazione di attivazione di conto corrente dedicato ai sensi dell'art. 3, comma 7, della Legge 136/2010;
- g) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;
- h) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
- i) DURC in corso di validità e i dati necessari all'acquisizione d'ufficio dello stesso;
- j) documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008.
- k) dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008.

Entro gli stessi termini di cui al comma precedente, l'appaltatore deve trasmettere al direttore esecuzione del contratto il Piano di Sicurezza Sostitutivo (PSS) integrato dei contenuti del Piano Operativo di Sicurezza (POS).

L'appaltatore deve altresì costituire la copertura assicurativa di cui all'art. 103, comma 7 D.Lgs. 50/2016. La somma da assicurare non dovrà essere inferiore all'importo, al netto dell'IVA, di € 1.000.000,00 per ogni sinistro con il limite di € 500.000,00 per danni a persone e € 500.000,00 per danni a cose con esplicita clausola relativa all'inclusione anche dei danni ambientali, il tutto senza franchigie di sorta.

Detta garanzia dovrà avere decorrenza dalla data di avvio dell'esecuzione dell'appalto e validità sino alla data di emissione del certificato di collaudo/regolare esecuzione/verifica conformità definitiva. La copertura assicurativa dovrà espressamente richiamarsi al contenuto del contratto di cui la Società assicuratrice dichiarerà di aver preso visione e quindi ben conoscere.

6. Corrispondenza e qualità della fornitura

La fornitura dovrà essere eseguita nel pieno rispetto delle leggi e normative vigenti in materia e secondo le migliori regole dell'arte applicabili; l'appaltatore e il personale a vario titolo impiegato dovranno conformarsi alla massima diligenza e professionalità nell'adempimento dei propri obblighi e mansioni. Trova sempre applicazione l'art. 1374 del codice civile (il contratto obbliga le parti non solo a quanto è nel medesimo espresso, ma anche a tutte le conseguenze che ne derivano secondo la legge, o, in mancanza, secondo gli usi e l'equità).

Le condizioni tecniche di esecuzione della fornitura sono dettagliatamente riportate nella **Specifica Tecnica** allegata, alla quale l'appaltatore dovrà scrupolosamente attenersi e uniformarsi.

Le apparecchiature, i componenti ed i materiali oggetto di appalto dovranno corrispondere, come caratteristiche e dispositivi di sicurezza, alle vigenti prescrizioni di legge, a quelle del presente Capitolato, alle singole descrizioni riportate nella **Specifica Tecnica** allegata, alle relative norme tecniche emanate dall'Ente Italiano di Unificazione (UNI), dal Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI) e a ogni specifica attinente legislazione tecnica vigente in materia. In mancanza di particolari prescrizioni dovranno essere della migliore qualità esistenti in commercio in rapporto alla funzione cui sono destinati.

In ogni caso i materiali e i macchinari dovranno essere riconosciuti idonei e accettati da ACEA P.I.

ACEA P.I. avrà la facoltà di rifiutare in qualunque tempo i materiali e le forniture che non abbiano i requisiti prescritti, che abbiano subito deperimenti o che per qualsiasi causa non risultassero conformi alle condizioni contrattuali ed alle norme vigenti. In tal evenienza l'appaltatore dovrà provvedere a proprie spese alla sostituzione dei materiali o delle forniture (o delle parti) rifiutate con altre idonee con la massima celerità e immediatezza; ove ciò non avvenga ACEA potrà provvedere direttamente a spese dell'aggiudicatario, a carico del quale resterà anche qualsiasi altro danno e onere derivante dall'inadempienza.

7. Prove sulla fornitura

ACEA P.I. si riserverà di eseguire prove e controlli per attestare la corretta corrispondenza della fornitura. In particolare verificherà l'efficacia dell'impianto di filtrazione successivamente alla messa in esercizio del medesimo, effettuando delle analisi chimiche dell'acqua filtrata, per accertare l'abbattimento dei parametri così come definito nella **Specifico tecnica**.

L'appaltatore dovrà comunque rendersi disponibile ad approntare quanto necessario per ulteriori prove ed controlli nei tempi concordati con i tecnici ACEA P.I.; tali attività saranno comprese nei tempi e nell'importo contrattuale della fornitura e nessun riconoscimento economico sarà concesso all'appaltatore per l'esecuzione di prove, impiego strumentazione, ecc. di qualsiasi natura. I materiali di consumo ed il personale impiegato durante il periodo di prove saranno a carico dell'appaltatore.

Se a seguito delle prove eseguite l'impianto risultasse non atto all'impiego o non conforme alle prescrizioni richieste e previste negli elaborati di gara, l'Appaltatore dovrà immediatamente sostituirlo con altro che corrisponda alle caratteristiche volute e sgomberare a proprie cure e spese quanto non accettato.

8. Garanzie

L'appaltatore dovrà garantire che la fornitura, oggetto dell'appalto, sia rispondente per caratteristiche tecniche, costruttive e funzionali a quanto richiesto nella **Specifica Tecnica** ed alle normative tecniche vigenti (marchi CE in particolare), nonché alle norme costruttive (INI, CEI, ISPESL, ecc.).

La fornitura dovrà essere corredata delle certificazioni prescritte e di dettagliati manuali d'uso e manutenzione.

L'appaltatore dovrà garantire, inoltre, che i materiali impiegati nella costruzione dell'apparecchiatura ed i singoli componenti siano nuovi, di prima qualità, di costruzione solida e concezione moderna, adeguati agli standard tipici del settore, conformi alla più moderna e affidabile tecnologia disponibile da parte dell'appaltatore stesso alla data dell'appalto, nonché esenti da difetti. La garanzia si intende estesa anche ai sub-fornitori, delle cui forniture e/o componenti l'appaltatore risponderà direttamente e completamente alla stazione appaltante, così come per i materiali da lui stesso costruiti.

Qualora il livello della tecnologia, prima della messa in produzione dell'apparecchiatura, dovessero subire sviluppi e/o miglioramenti, l'appaltatore si impegna ad informare tempestivamente la stazione appaltante, consentendo a quest'ultima di esaminare tali sviluppi o miglioramenti. In caso di esame favorevole, l'appaltatore si impegna, se richiesto, ad includere nella fornitura tali sviluppi o miglioramenti previo formale accordo per le eventuali variazioni di prezzo e di termini di consegna.

L'appaltatore dichiara, inoltre, di tenere sollevata l'ACEA P.I. da qualsiasi controversia che potesse insorgere per l'impiego di metodi, dispositivi o materiali coperti da brevetto; il diritto e le eventuali indennità per l'uso di tali metodi, dispositivi e materiali si intendono compresi nel prezzo della fornitura. A tale proposito ACEA P.I. si impegna ad informare tempestivamente l'appaltatore nei casi di azioni intentate da terzi, onde consentirgli di far valere i propri mezzi di difesa.

L'appaltatore garantisce che l'apparecchiatura e accessori connessi, oggetto del presente appalto, saranno dotati di tutti gli accorgimenti e protezioni necessarie per la sicurezza del personale di montaggio, conduzione, manutenzione e controllo, in perfetto accordo con tutte le norme antinfortunistiche, della medicina ed igiene sul lavoro e dell'igiene ambientale vigenti, che dichiara espressamente di conoscere, ogni eccezione rimossa.

L'appaltatore garantisce, inoltre, che la fornitura è assolutamente esente da materiali cancerogeni o radioattivi o comunque nocivi alla salute degli addetti al montaggio, alla conduzione, manutenzione e controllo.

L'appaltatore dovrà garantire la protezione anticorrosiva della fornitura in merito alla qualità del prodotto anticorrosivo, dell'applicazione e della durata. In particolare tutte le pitture, vernici e sistemi anticorrosivi dovranno essere idonei agli impieghi per i quali vengono proposti e assicurare una perfetta durata non inferiore a 3 anni decorrenti dalla data di consegna della fornitura. Gli spessori indicati saranno verificati con apposito strumento elettronico.

9. Tempistiche di esecuzione

La fornitura in opera e tutte le relative prestazioni dovranno essere svolte entro 10 giorni lavorativi consecutivi ed **ultimate entro e non oltre il 31 ottobre 2017.**

10. Inizio del rapporto

L'avvio del contratto avrà inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell'esecutore.

Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dell'appalto, il direttore dell'esecuzione – D.L. fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dell'appalto, l'appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

E' facoltà della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza all'avvio del contratto, anche nelle more della stipulazione formale del contratto non appena divenuta efficace l'aggiudicazione definitiva dell'appalto, ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D. Lgs 50/2016, qualora il mancato inizio del rapporto possa determinare un grave danno o carenze del servizio gestito.

Dal giorno della consegna grava direttamente sull'appaltatore ogni responsabilità in merito alle relative prestazioni, alla loro conservazione e ai danni diretti e indiretti al personale a qualunque titolo presente nei siti d'intervento nonché a terzi.

11. Pagamento

Il pagamento sarà disposto a completa ultimazione delle prestazioni oggetto di appalto e ad avvenuta consegna e installazione dell'impianto richiesto, previa collaudo tecnico, messa in esercizio e verifica dell'efficacia del medesimo.

Ai sensi del D.Lgs. 231/2002, come modificato dal D.Lgs. 192/2012, la stazione appaltante provvederà al pagamento in un'unica rata entro 60 (sessanta) giorni d.f.f.m. mediante mandato/bonifico a favore dell'appaltatore, previa presentazione da parte del medesimo di regolare fattura fiscale.

Ai sensi dell'articolo 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come introdotto dall'articolo 2, comma 9, della legge 24 novembre 2006, n. 286, l'emissione del certificato di pagamento e/o del relativo mandato-bonifico è subordinata:

- a) all'acquisizione del regolare DURC dell'appaltatore;
- b) qualora l'appaltatore abbia stipulato contratti di subappalto, all'acquisizione del regolare DURC del subappaltatore ed alla trasmissione delle fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il termine di 20 (venti) giorni dalla data del pagamento;
- c) all'ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;

- d) all' accertamento EQUITALIA, da parte della stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere, con le modalità di cui al d.m. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso d'inadempienza accertata, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

12. Tracciabilità dei pagamenti

Ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari dell'appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l'applicazione degli interessi per ritardi.

Ogni pagamento effettuato deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice CIG e, se dovuto, il codice CUP, acquisito/i d'ufficio dalla Stazione Appaltante per l'appalto in oggetto.

Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 6 della legge n. 136 del 2010, la violazione delle prescrizioni di Legge in materia di tracciabilità costituisce causa di risoluzione del contratto.

13. Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC)

La stipula del contratto, l'erogazione di qualunque pagamento a favore dell'appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all'acquisizione del DURC.

Ai sensi della Circolare n. 36/2013 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il documento unico di regolarità contributiva DURC sarà di norma acquisito d'ufficio direttamente dalla Stazione appaltante; solamente se assentito dal responsabile procedimento potrà essere nel caso conseguito tramite l'Appaltatore; in ogni caso l'Appaltatore e, tramite esso, gli eventuali subappaltatori - cottimisti, dovranno sempre prontamente trasmettere alla Stazione appaltante il modello unificato INAIL-INPS-CASSA EDILE, compilato nei quadri «A» e «B» o, in alternativa, le seguenti indicazioni:

- il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato;
- la classe dimensionale dell'impresa in termini di addetti;
- per l'INAIL: codice ditta, sede territ. dell'ufficio di competenza, n° di pos. assicurativa;
- per l'INPS: matricola azienda, sede territoriale dell'ufficio di competenza; se impresa individuale numero di posizione contributiva del titolare; se impresa artigiana, numero di posizione assicurativa dei soci;
- per la Cassa Edile (CAPE): codice impresa, codice e sede cassa territoriale di competenza.

In caso di inottemperanza agli obblighi contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile da parte dell'appaltatore o dei subappaltatori, rilevata da un DURC negativo, in assenza di adeguate giustificazioni o di regolarizzazione tempestiva, la Stazione appaltante provvede direttamente al pagamento dei crediti vantati dai predetti istituti, in luogo dell'appaltatore e dei subappaltatori, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo ai sensi del presente Capitolato.

14. Cauzione provvisoria

Ai sensi dell'articolo 93 del D.Lgs. 50/2016, per la partecipazione all'appalto è richiesta una cauzione provvisoria pari al 2% (due per cento) dell'importo preventivato dell'appalto, comprensivo degli oneri per la sicurezza, da prestare al momento della presentazione dell'offerta, con le modalità e alle condizioni di cui al bando di gara/alla lettera di invito.

15. Deposito cauzionale (cauzione definitiva)

Ai sensi dell'articolo 103, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 è richiesta una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; qualora l'aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore all'importo a base d'asta in misura superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); qualora il ribasso sia superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di 2 punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.

La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un'impresa di assicurazione, in conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al d.m. n. 123 del 2004, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, in conformità all'articolo 103 del Codice dei contratti. La garanzia è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto.

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75% (settantacinque per cento) dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 25% (venticinque per cento), cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo/regolare esecuzione/verifica conformità definitiva; lo svincolo e l'estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese degli interventi da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.

La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di 1/5 dell'importo originario.

In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidale. Ai sensi dell'articolo 103 del Codice dei contratti, la mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della Stazione appaltante, che aggiudica l'appalto all'operatore economico che segue nella graduatoria.

16. Riduzione delle garanzie

Ai sensi del comma 7 dell'art. 93 del Codice, l'importo della garanzia provvisoria è ridotto del 50% per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del **30%**, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20% per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del **15 %** per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

Ai sensi del comma 1, ultimo periodo, dell'art. 103 del Codice, le sopraindicate riduzioni sono applicabili anche in relazione alla garanzia definitiva di cui all'art. 103 comma 1 del D.Lgs 50/2016.

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate qualora tutti gli operatori economici facenti parte del raggruppamento siano in possesso delle certificazioni di cui al c. 1. Per il solo raggruppamento verticale la riduzione è applicabile ai soli operatori economici certificati per la quota parte ad essi riferibile.

In caso di avvalimento, per poter beneficiare della riduzione il requisito della certificazione di qualità deve essere posseduto in ogni caso dall'impresa partecipante ed aggiudicataria, indipendentemente dalla circostanza che sia posseduto dall'impresa ausiliaria.

17. Assicurazioni

Ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 l'appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista di avvio dell'esecuzione, a produrre una polizza assicurativa che

tenga indenne la Stazione appaltante dalla responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) nell'esecuzione dell'appalto. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data del verbale di avvio dell'appalto e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo/di regolare esecuzione/verifica conformità definitiva e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dell'appalto risultante dal relativo certificato; in caso di emissione del certificato di collaudo/di regolare esecuzione/verifica conformità per parti determinate dell'opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine l'utilizzo da parte della Stazione appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione/verifica conformità. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo schema-tipo 2.3 allegato al d.m. n. 123 del 2004.

La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve prevedere una somma assicurata non inferiore all'importo del contratto ed essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di prestazioni aggiuntive affidate a qualsiasi titolo all'appaltatore.

La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 1.000.000,00.

Il contratto di assicurazione non potrà prevedere alcun importo o percentuale di scoperto o di franchigia.

Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.

Qualora l'appaltatore sia un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, giusto il regime delle responsabilità solidale, la garanzia assicurativa è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati.

Resta convenuto che sono considerati terzi i dipendenti ACEA o di altre ditte che possono trovarsi negli ambienti di cui al presente appalto per eseguire manutenzioni, riparazioni, assistenza, collaudo ecc., purché non prendano parte alle specifiche prestazioni formanti oggetto dell'attività dell'Impresa, nonché ditte/enti che lamentassero interruzioni di attività/servizio per effetto di danni arrecati dall'appaltatore. L'Impresa dovrà immediatamente dare notizia alla D.L./D.E.C. di qualunque incidente sorto nello svolgimento dell'appalto.

Indipendentemente dalla copertura assicurativa stipulata, resta comunque stabilito che l'Impresa dovrà rimediare e risarcire tutti i danni provocati a persone o cose in relazione all'esecuzione dell'appalto assumendo ogni responsabilità e sollevando totalmente la Stazione Appaltante da ogni responsabilità, reclamo, petizione o procedimento e da tutte le spese relative alla difesa, salvo nel caso che detti reclami, azioni, petizioni o procedimenti siano dovuti a fatti o negligenza della stessa. L'Impresa dovrà dare comunicazione alla Stazione Appaltante dell'avvenuto o meno risarcimento richiesto specificandone i termini. In ogni caso l'appaltatore tiene sollevata la Stazione appaltante da ogni responsabilità ed onere al riguardo degli eventi di cui al presente articolo.

18. Subappalto

Il subappalto o il subaffidamento in cottimo, ferme restando le condizioni di cui all'articolo 105 del d.lgs. 50/2016, è ammesso nel limite del 30%.

L'affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, alle seguenti condizioni:

- a) che l'appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta le parti che intende subappaltare o concedere in cottimo; l'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;
- b) che l'appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione appaltante di copia autentica del contratto di subappalto almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dello stesso;
- c) di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con il soggetto al quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di raggruppamento temporaneo, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev'essere fatta da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, società o consorzio;
- d) che l'appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, trasmetta alla Stazione appaltante:
 - 1) la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente, in relazione alle attività da realizzare in subappalto o in cottimo;
 - 2) una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza della cause di esclusione di cui all'articolo 38 del Codice dei contratti;
 - 3) il DURC del subappaltatore, in originale nonché i dati necessari all'acquisizione d'ufficio dello stesso;
- e) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011; resta fermo che, ai sensi dell'articolo 12, comma 4, del d.P.R. n. 252 del 1998, il subappalto è vietato

qualora per l'impresa subappaltatrice sia accertata una delle situazioni indicate dall'articolo 10, commi 2 e 7, del citato d.P.R.

Il subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore; l'autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l'affidamento del subappalto.

Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della Stazione appaltante sono ridotti della metà.

L'affidamento di prestazioni in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

- a) ai sensi dell'articolo 105, comma 14, del Codice dei contratti, l'appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20% (venti per cento);
- b) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolge l'appalto e sono responsabili, in solido con l'appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
- e) le imprese subappaltatrici, per tramite dell'appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori in subappalto:
 - 1) la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici;
 - 2) copia del proprio piano operativo di sicurezza in coerenza con il PSS-POS dell'appaltatore.

Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili. Le prestazioni affidate in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta le relative attività.

19. Disposizioni sulla sicurezza

E' fatto obbligo all'appaltatore di predisporre, entro trenta giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio del servizio, il piano sostitutivo delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori PSS di cui al punto 3.1 dell'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, nonché un piano operativo di sicurezza POS per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione del servizio. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell'articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell'allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato

Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

Il piano operativo di sicurezza POS costituisce piano complementare di dettaglio del PSS e deve essere aggiornato qualora sia successivamente redatto il piano di sicurezza e di coordinamento PSC predisposto dal coordinatore per la sicurezza.

Circa i rischi specifici esistenti nelle infrastrutture presso le quali dovrà operare l'Appaltatore si rimanda a quanto contenuto nei DUVRI allegati al presente capitolato.

Qualora prima della stipulazione del contratto (a seguito di aggiudicazione ad un raggruppamento temporaneo di imprese) oppure nel corso dell'appalto (a seguito di autorizzazione al subappalto) si verifichi la presenza di pluralità di imprese per cui si renda necessaria la redazione del piano di sicurezza e coordinamento PSC, l'appaltatore sarà, infatti, obbligato a osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento PSC eventualmente predisposto dal coordinatore per la sicurezza ai sensi del combinato disposto degli articoli 90, c. 5, e 92, c. 2, del Decreto n. 81 del 2008.

L'appaltatore può, nel corso del servizio, apportare motivatamente modifiche e integrazioni al PSS, purché si tratti di renderlo coerente a nuove situazioni oggettive oppure di concreti e dimostrati miglioramenti alle misure di sicurezza. L'appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dagli eventuali subappaltatori, nonché a curare il coordinamento di tutte le eventuali imprese operanti nel servizio appaltato, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore.

L'Impresa è tenuta a predisporre tutti gli accorgimenti e le indicazioni inerenti l'igiene e la sicurezza del lavoro attenendosi a tutte le disposizioni dettate in materia dalla vigente normativa ed a segnalare tempestivamente ad ACEA gli eventuali interventi strutturali che si rendessero necessari.

Le prestazioni dovranno essere eseguite senza eccezione alcuna nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti, anche di carattere locale, in materia di prevenzione infortuni e igiene del lavoro. L'Impresa si assume pertanto il preciso onere di mantenimento delle condizioni di continua sicurezza e igiene per tutto il periodo occorrente l'esecuzione delle prestazioni. L'appaltatore è tenuto all'osservanza dei principi di sicurezza contenuti nella valutazione dei rischi propri dell'impresa ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e di quelli contenuti nel DUVRI e in ogni caso è soggetto alle disposizioni che l'ACEA vorrà impartire. Dovrà in particolare provvedere per le specifiche attività alla formazione/informazione, fornitura delle necessarie attrezzature e DPI e alla vigilanza sanitaria in conformità ai disposti di legge.

L'appaltatore dovrà:

- fornire al personale, oltre a tutte le attrezzature tecniche necessarie per lo svolgimento delle prestazioni, anche tutto l'occorrente per rendere l'attività meno disagiata possibile;
- far utilizzare ai propri dipendenti tutti i DPI "dispositivi di protezione, individuale e collettiva" occorrenti in relazione alle mansioni così come previsto dalla vigente normativa,
- far rispettare i seguenti divieti ed obblighi:

- divieto di fumare durante il lavoro;
- divieto di assumere cibi e bevande personali durante il lavoro.

L'impresa non può comunque iniziare o continuare i servizi qualora sia in difetto nell'applicazione delle disposizioni in materia di sicurezza.

Le gravi e ripetute violazioni al DUVRI, , e/o al PSS, e/o al POS, costituiscono giusta causa di risoluzione di contratto. La stazione appaltante avrà in ogni momento la facoltà di richiedere ispezioni e accertamenti relativamente al rispetto ed all'applicazione delle norme di sicurezza ed igiene del lavoro alle Autorità competenti preposte alle verifiche ispettive od a consulenti di propria fiducia.

20. Penali per ritardi e inadempimenti

Per l'appalto in oggetto sono stabilite le penalità specifiche di seguito elencate.

L'intervento effettuato dall'Impresa in modo non regolare, secondo le prescrizioni del presente capitolato e/o della normale buona prassi, comporterà l'applicazione di una penale di importo pari al prezzo dell'intervento con un minimo di € 260,00 (€ duecentosessanta/00). In caso di recidiva, nel termine di un mese, le penalità saranno raddoppiate.

Per ogni giorno di ritardo sul programma lavori definito dalla stazione appaltante negli ordini di lavoro sarà applicata una penale di € 260,00 (euro duecentosessanta/00) per i primi due giorni e di € 520,00 (euro cinquecento venti/00) per i successivi.

L'utilizzo di personale e mezzi non autorizzati, fatte salve le altre disposizioni di legge, oltre all'allontanamento, comporterà l'applicazione di una penale di € 775,00 (euro settecento settantacinque/00) al giorno.

Fatte salve ulteriori e specifiche sanzioni, saranno applicate, inoltre, le seguenti penalità in caso di inadempienze accertate dal personale Acea preposto:

■ mancato uso di DPI	€ 260,00	(duecentosessanta/00)
■ uso di vestiario indecoroso	€ 260,00	(duecentosessanta/00)
■ uso non autorizzato di materiali e/o mezzi ACEA	€ 260,00	(duecentosessanta/00)
■ mancata pulizia quotidiana dell'area d'intervento	€ 260,00	(duecentosessanta/00)
■ mancato allontan. dei materiali residui a servizio ultimato	€ 260,00	(duecentosessanta/00)
■ mancata o incompleta compilazione delle registrazioni	€ 260,00	(duecentosessanta/00)

Tutte le penali di cui al presente articolo saranno annotate nella relativa contabilità in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della condizione che ne comporta l'applicazione e saranno contabilizzate in detrazione negli stati di avanzamento e se del caso, dal conto finale, anche mediante escussione della cauzione definitiva, senza che ciò possa dar motivo all'appaltatore di reclami alcuno.

Oltre all'applicazione delle sanzioni di cui ai commi precedenti, qualora i ritardi e le inadempienze siano tali da poter arrecare pregiudizi, la Stazione Appaltante, a suo insindacabile giudizio, mediante semplice comunicazione potrà avvalersi, inoltre, della

facoltà di procedere direttamente o tramite altra impresa all'esecuzione del relativo intervento con addebito nella contabilità dell'appalto delle maggiori spese sostenute. Il ritardo ed il mancato intervento si configurano come gravi inadempimenti contrattuali ovvero costituiscono motivo per cui ACEA P.I. Spa può chiedere la risoluzione del contratto.

L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non potrà superare il 10% dell'importo contrattuale; qualora l'importo della penale superi la predetta percentuale a discrezione della Stazione Appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, potrà essere applicato l'art. 108 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. in materia di risoluzione del contratto. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dell'inadempienza. Le disposizioni impartite dall'ACEA non infirmano minimamente gli obblighi di carattere contrattuale dell'Impresa appaltatrice quale esecutrice dell'appalto e le conseguenti responsabilità civili e penali nei confronti sia dell'ACEA-SMAT sia di terzi. Qualora le condizioni climatiche siano tali da impedire in via temporanea l'esecuzione delle attività a regola d'arte, il D.L./D.E.C., d'ufficio o su segnalazione dell'Impresa, può ordinare la sospensione delle stesse. In questo caso non spetta all'Impresa alcun compenso o indennizzo. In ogni caso la durata della sospensione non è calcolata nel termine fissato per l'ultimazione dell'intervento.

21. Controllo delle forniture (Direttore dell'esecuzione del contratto / D.L.)

ACEA nominerà un tecnico responsabile per sovrintendere alla gestione dell'appalto, ai controlli e alla contabilizzazione della fornitura e delle relative prestazioni, che dovrà esaminare ogni elemento utile alla valutazione del corretto adempimento degli obblighi contrattuali assunti.

Il tecnico predetto, che assumerà il ruolo di Direttore dell'Esecuzione / Direttore dei Lavori, qualora l'appaltatore non osserverà le condizioni previste dal presente contratto, inviterà l'appaltatore stessa ad adempiervi entro un termine perentorio, alla scadenza della quale, in caso di mancato adempimento, provvederà a eseguire le prestazioni in danno all'Impresa, oltre all'applicazione delle penalità previste.

L'appaltatore dovrà assicurare all'uopo tutta la collaborazione necessaria, fornendo se del caso ogni chiarimento e documentazione richiesta.

22. Responsabile operativo dell'appalto per l'impresa

Qualora l'appaltatore non conduca direttamente l'appalto dovrà comunicare per iscritto alla D.L./D.E.C. e al RUP prima dell'inizio delle prestazioni, il nominativo del responsabile operativo cui è demandata l'esecuzione e la conduzione dell'appalto in oggetto. Il responsabile operativo avrà il compito, in nome e per conto dell'aggiudicatario, di assicurare in appoggio al D.T. la rispondenza del servizio alle prescrizioni contrattuali assunte. Il responsabile operativo sarà tenuto a comunicare alla Staz. Appaltante il proprio recapito telefonico portatile e in caso d'assenza l'aggiudicatario dovrà indicare il nominativo e i dati del sostituto.

In particolare il responsabile operativo avrà il compito di:

- organizzare e dirigere l'impiego del personale dell'appaltatore;
- garantire il rispetto delle norme contrattuali inerenti lo svolgimento del servizio;
- garantire il rispetto dei programmi degli interventi previsti;

- garantire il rispetto delle norme di sicurezza ai sensi del D. Lgs 81/2008.

La stazione appaltante avrà la facoltà di richiedere in qualsiasi momento la sostituzione del responsabile operativo, quando questi, a insindacabile discrezionalità di ACEA P.I., non si attenga adeguatamente ai propri compiti, senza che ciò possa dar adito a pretese di sorta da parte dell'aggiudicatario.

23. Riserve

Le domande ed i reclami dell'Appaltatore debbono essere presentati e inseriti nei documenti contabili nei modi e nei termini tassativamente stabiliti dagli Art. 190 e 191 del R.G. di cui al DPR 207/2010. Le riserve dell'Appaltatore, e le controdeduzioni del D.L./D.E.C., non avranno effetto interruttivo o sospensivo degli effetti contrattuali.

Ai sensi dell'art. 191 del regolamento, le riserve devono essere iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'appaltatore.

Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'appaltatore ritiene gli siano dovute; qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della riserva, l'appaltatore ha l'onere di provvedervi, sempre a pena di decadenza, entro il termine di quindici giorni fissato dall'articolo 190, comma 3, del regolamento. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

Ai sensi dell'articolo 205, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico delle prestazioni comporti incrementi rispetto all'importo contrattuale in misura superiore al 10 per cento di quest'ultimo, si applicano i procedimenti volti al raggiungimento di un accordo bonario disciplinati dal medesimo articolo. Anche al di fuori dei casi in cui è previsto il procedimento di accordo bonario di cui all'art. 205 del medesimo decreto, le controversie relative ai diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante transazione nel rispetto del codice civile.

24. Controversie

Tutte le controversie di natura tecnica, amministrativa, giuridica ed economica tra l'Amministrazione o D.L./D.E.C. e l'Appaltatore che non siano state definite in via bonaria ai sensi dell'Art. 205 del D. Lgs 50/2016 saranno definite dall'Autorità Giudiziaria competente (foro di Torino).

L'organo che decide sulla controversia decide anche in ordine all'entità e all'imputazione alle parti delle spese di giudizio, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.

Nelle more della risoluzione delle controversie l'appaltatore non può comunque rallentare o sospendere le attività, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla D.L./D.E.C. Sulle somme contestate e riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi legali cominciano a decorrere 60 giorni dopo la data di sottoscrizione dell'accordo bonario, successivamente

approvato dalla Stazione appaltante, ovvero dall'emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.

25. Cessione del contratto e dei crediti

E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 106, comma 13 del D.Lgs. 50/2016 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al cert. di pagamento sottoscritto dal R.U.P..

Il contratto di cessione deve riportare, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il cessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm.ii. In particolare, il cessionario è tenuto ad indicare il CIG (e, ove obbligatorio ex art. 13 L. 3/2003, il CUP) e ad effettuare i pagamenti all'operatore economico cedente sui conti correnti dedicati mediante strumenti che consentano la piena tracciabilità dei flussi finanziari.

Qualsiasi modificazione o trasformazione delle ragioni sociali ovvero della fisionomia giuridica dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori e cottimisti deve essere comunicata e documentata, pena la sospensione dei pagamenti, alla Stazione appaltante, la quale provvede a prenderne atto con specifico provvedimento, previa acquisizione della certificazione antimafia e della comunicazione di cui all'art. 1, c. 1, del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187.

Per le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione nonché per il trasferimento e l'affitto d'azienda si applicherà l'art. 106 D.lgs. 50/2016.

Qualora, per qualsiasi motivo, mutino gli amministratori o i legali rappresentanti o il Direttore Tecnico in relazione ai quali fu richiesta, ai fini della stipulazione del contratto di appalto, la documentazione antimafia ai sensi della vigente normativa, sarà obbligo dell'Impresa darne entro cinque giorni comunicazione scritta corredando tale comunicazione del certificato di residenza e dello stato di famiglia dei nuovi soggetti. Qualora dalla documentazione antimafia risultino provvedimenti o procedimenti ostativi si applicherà l'istituto della rescissione in danno del rapporto contrattuale ai sensi delle vigenti normative in materia.

26. Facoltà di scorporo delle prestazioni e quinto d'obbligo

ACEA si riserva la facoltà di scorporare quota parte delle prestazioni, affidandone l'esecuzione ad altra ditta o eseguendole in proprio senza che l'aggiudicatario possa trarne argomento per alcun compenso o pretesa di sorta. E' inteso che per le prestazioni eseguite in forza di tale facoltà, l'aggiudicatario del presente contratto sarà sollevato da ogni responsabilità relativa.

La facoltà di scorporo totale o parziale potrà essere esercitata da ACEA anche nell'eventualità di sopperire a deficienze organizzative e tecniche dell'aggiudicatario. In tal caso l'ACEA, non solo non riconoscerà alcun compenso, ma avrà la facoltà di rivalersi degli eventuali maggiori oneri sostenuti, detraendoli dalle competenze per le forniture eseguite o dalla cauzione.

E' facoltà dell'Amministrazione di ordinare, alle stesse condizioni del contratto, un aumento e/o una diminuzione delle prestazioni di 1/5 dell'importo contrattuale (c.d. quinto d'obbligo), agli

stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario, senza che l'aggiudicatario possa avere diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo concernente le prestazioni svolte.

27. Recesso

La stazione appaltante si riserva la più ampia facoltà, liberamente riconosciuta e accettata dall'appaltatore, di poter recedere dal contratto in ogni momento, anche in deroga all'istituto dei quattro quinti d'obbligo, mediante semplice lettera raccomandata.

In tal caso all'appaltatore spetterà il solo pagamento delle prestazioni regolarmente richieste ed effettuate, valutate ai prezzi netti contrattuali, senza diritto ad alcun maggior compenso o indennizzo di sorta.

28. Risoluzione del contratto

La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il rapporto nei casi previsti dal D.lgs. 50/2016 e con le procedure di cui all'articolo 108 del D.lgs. 50/2016 mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di successivi adempimenti, nei casi seguenti:

- Emanazione di un provvedimento definitivo di reato ovvero di sentenza di condanna;
- Decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- Inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- Abusivo subappalto, associazione in partecipazione, cessione anche parziale dell'appalto;
- Perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione del servizio, quali il fallimento o l'irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- Penalità superiori al 10% dell'importo contrattuale.

ACEA si riserva il diritto di risolvere di diritto il Contratto, qualora l'appaltatore risulti gravemente inadempiente oppure si dimostri negligente e non dia affidamento per il regolare e sollecito svolgimento delle prestazioni.

Viene considerata inadempienza grave qualora le prestazioni, a insindacabile giudizio della D.L., non vengano effettuate nel rispetto delle disposizioni contrattuali e l'appaltatore, diffidato per iscritto alla puntuale esecuzione delle stesse, non provveda, entro il termine di tre giorni dalla relativa comunicazione (anche a mezzo fax) a sanare le inadempienze contrattuali o a fornire idonee giustificazioni.

Nel caso che l'inadempimento o il presupposto per la risoluzione contrattuale occorra prima della stipulazione del contratto, l'aggiudicazione sarà revocata, l'appaltatore non avrà diritto a nessun riconoscimento economico ad alcun titolo e l'ACEA potrà rivalersi sulla cauzione provvisoria, salvo il maggior danno.

Sarà, comunque, sempre facoltà di ACEA di non avvalersi della clausola risolutiva espressa e di agire per il corretto adempimento del contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.

29. Fallimento dell'appaltatore

In caso di morte o fallimento o altra procedura concorsuale a carico dell'Appaltatore si applicano le norme previste al riguardo rispettivamente dagli Artt. 1674 -1675 del Codice Civile e dalla vigente normativa in materia.

In caso di fallimento dell'appaltatore la Stazione appaltante si avvale altresì, salvi e senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'art. 110 del D.lgs. 50/2016. Qualora l'esecutore sia un'associazione temporanea, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di un'impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell'articolo 48 del Codice dei contratti. In tali evenienze, la Stazione appaltante evidenzia che, per la prosecuzione dei lavori intende avvalersi della facoltà di interpello di cui al comma 1 del predetto art 110 del D.lgs. 50/2016.

30. Stipula del contratto

Tutte le spese necessarie per la stipulazione del contratto e consequenziali, faranno capo all'appaltatore senza diritto di rivalsa. Sarà invece a carico di ACEA l'importo riguardante l'I.V.A. di Legge.

Il presente contratto non è né cedibile né pignorabile. Le parti di comune accordo stabiliscono che il contratto sia registrabile solo in caso d'uso, trattandosi di lavori soggetti all'imposta sul valore aggiunto. Tutti gli importi citati se non espressamente precisato s'intendono I.V.A. esclusa.

31. Codice etico

L'appaltatore accetta e s'impegna a uniformarsi alle regole e ai principi esposti nel Codice Etico ACEA P.I. Spa liberamente consultabile sul sito internet www.aceapinerolese.it.

32. Documenti che fanno parte del contratto

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto, ancorchè non materialmente allegati:

- il presente documento;
- la Specifica Tecnica;
- I DUVRI del Servizio Esercizio Impianti (DUVRI generale, DUVRI manutenzione idraulica, DUVRI noleggio mezzi di sollevamento);
- il Piano di Sicurezza Sostitutivo (PSS) integrato dei contenuti del Piano Operativo di Sicurezza (POS);
- il codice etico ACEA consultabile sul sito www.aceapinerolese.it;

